



COMUNE DI PALAGIANO

PROVINCIA DI TARANTO

Corso Vittorio Emanuele n.4 - 74019 Palagiano (TA)

www.comune.palagiano.ta.it
mail: amministrazionepalagiano@gmail.com
pec: comunepalagiano.aagg@postecert.it

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 6 Del 27-04-2022

Oggetto: Presa d'atto della Determina Ager n. 128 del 19 aprile 2022 "Procedura di validazione Piano Economico Finanziario anno 2022-2025 secondo il Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2022-2025 ex delibera n. 363 /2021 ARERA - Approvazione Piano Economico Finanziario anno 2022-2025 ex art. 7 delibera n. 363/2021"

L'anno duemilaventidue il giorno ventisette del mese di aprile alle ore 15:30 col prosieguo, nella biblioteca comunale "Vito Laterza" - 1° piano c.so Lenne n. 41, a seguito di avvisi notificati a norma di legge, si è riunito in sessione Ordinaria il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Francesco Giuseppe CARUCCI, e con l'assistenza del SEGRETARIO GENERALE Francesca Perrone.

All'appello nominale risultano: Lasigna Domenico Pio	P	Casamassima Maria Immacolata	P
FAVALE Luigi	P	CAFORIO Antonio	P
MANIGLIA Michela	A	Borracci Donato	A
ABBATE Maria	P	MANCINI Francesco	A
FORLEO Rocco	P	PUCCI Francesca	A
CARUCCI Francesco Giuseppe	P	SCALERA Alessandro Salvatore	A
DEL PRETE Vita	A	SERRA Francesco	P
PULIMENO Salvatore Damiano Nunzio	P	GISONNA Gennaro	A
PERNIOLA Erasmo	P		

Presenti n. 10 - Assenti n. 7.

Constatato il numero legale degli intervenuti

IL PRESIDENTE

dichiara aperta la seduta di Consiglio, e invita a deliberare sul punto all'O.D.G. indicato in oggetto.

Il Presidente del Consiglio giustifica l'assenza del consigliere Maniglia.

L'Assessore Catucci relaziona sui punti 3 e 4 iscritti all'O.d.g.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti

La deliberazione di ARERA 31 ottobre 2019 n. 443 *"Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018 -2021"* ed il relativo allegato A) *"Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2018-2021"*.

La L.R. 20 agosto 2012, n. 24 *"Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali"*, così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20 *"Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali)"*, che ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata *"Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti"*.

Premesso che

A) L'Art 1 comma1 della legge n. 481/95 istitutiva dell'Autorità prevede che la medesima debba perseguire nello svolgimento delle proprie funzioni *"la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)"*

L'articolo 1, comma 527, della legge 205/17, *"al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea"*, ha assegnato all'Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite *"con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95"*;

Inoltre, la predetta disposizione, espressamente attribuisce all'Autorità, tra le altre, le funzioni di: *"diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza"* (lett. c); *"tutela dei diritti degli utenti [...]"* (lett. d); *"predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga'"* (lett. f); - *"approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento"* (lett. h); *"verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi"* (lett. i).

B) Con riferimento alla normativa in materia tariffaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, la legge 147/13, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a una tariffa commisurata ad anno solare; in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/13: al comma 654 stabilisce che *"in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*; al comma 668 riconosce ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere *"l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI"*, la quale è *"applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani"*; al comma 683 dispone che *"il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]"*.

C) Con la deliberazione 443/2019/R/RIF (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF), l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i *"criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021"*, introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti tesi tra l'altro a: esplicitare alcuni elementi relativi agli obiettivi - in termini di miglioramento di qualità delle prestazioni e/o di ampliamento del perimetro gestionale - assegnati alla gestione del servizio in rapporto agli strumenti a disposizione per il loro conseguimento, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale; promuovere il conseguimento degli obiettivi di carattere ambientale in coerenza con il quadro europeo e nazionale, quali, ad esempio, l'incremento dei livelli di riutilizzo e di riciclaggio; migliorare l'efficienza complessiva delle gestioni, anche attraverso innovazioni tecnologiche e di processo, contenendo la possibile crescita complessiva delle entrate tariffarie, attraverso l'introduzione del limite all'incremento dei corrispettivi; definire adeguamenti dei corrispettivi ancorati a valutazioni, da parte della comunità interessata, sulle prestazioni di servizio da fornire o sulle più idonee modalità organizzative da realizzare, valorizzando la consapevole determinazione del pertinente livello istituzionale; incentivare la possibilità per gli operatori di conseguire ricavi sfruttando le potenzialità insite nelle singole fasi della filiera, con benefici che devono essere ripartiti tra i medesimi operatori e gli utenti; rafforzare l'attenzione al profilo infrastrutturale del settore, promuovendone, per un verso, una rappresentazione esaustiva e, per un altro, una configurazione maggiormente equilibrata in termini di possibili benefici economici, prefigurando modalità di riconoscimento dei costi che incentivino lo sviluppo impiantistico e la diffusione di nuove tecnologie nell'ambito del ciclo; favorire i processi di aggregazione tra gli operatori per il raggiungimento di una dimensione industriale e finanziaria adeguata delle gestioni, tale da garantire idonei livelli di efficienza del servizio; in generale, assicurare gradualità nell'implementazione della nuova regolazione tariffaria, anche attraverso l'adozione di forme di regolazione asimmetrica, tenuto conto che il settore di gestione dei rifiuti urbani è poliedrico nelle criticità, nelle competenze e nelle potenzialità e non può essere regolato secondo strumenti omogenei di intervento.

D) All'articolo 6 della citata deliberazione 443/2019/R/RIF sono state poi previste specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione stabilendo, tra l'altro, che:

sulla base della normativa vigente, il gestore predisponga annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 6.1); il piano economico finanziario sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati (come più in dettaglio precisati al comma 6.2); la procedura di validazione consista nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e venga svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore (comma 6.3); sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assuma le pertinenti determinazioni e provveda a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti (comma 6.4); l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifichi la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei richiamati commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approvi (comma 6.5); fino all'approvazione da parte dell'Autorità, si applichino, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente (comma 6.6).

E) Altresì la medesima deliberazione disciplina al successivo articolo 7 *“i meccanismi di garanzia”* secondo cui: *“In caso di inerzia del gestore nella predisposizione del piano economico finanziario secondo quanto stabilito ai commi 6.1 e 6.2, l'Ente territorialmente competente, che abbia provveduto a richiedere i dati e gli atti necessari, ne dà comunicazione all'Autorità, informando contestualmente il gestore”* (comma 1); *“L'Autorità, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, provvede a diffidare il gestore e, in caso di perdurante inerzia, ad intimare l'adempimento agli obblighi regolatori, riservandosi comunque di procedere secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95”* (comma 2).

F) Con la successiva deliberazione **57/2020/R/RIF**, l'Autorità – al fine di ridurre l'onere amministrativo per i soggetti interessati, comunque in un'ottica di tutela degli utenti – ha introdotto specifiche semplificazioni procedurali (riguardanti la validazione dei dati e l'approvazione degli atti necessari) ed ha avviato un procedimento volto alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 443/2019/R/RIF, ai fini della relativa approvazione da parte dell'Autorità, anche disciplinando gli effetti di eventuali modificazioni all'uopo ritenute necessarie, nonché prevedendo misure tese al rafforzamento dei meccanismi di garanzia per il superamento di casi di inerzia. In particolare è stato previsto che: - *“Laddove risultino operativi più gestori nell'ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, secondo quanto stabilito dalla normativa di settore, l'Ente territorialmente competente acquisisce, da ciascun soggetto affidatario, inclusi i comuni che gestiscono in economia, la parte di piano economico finanziario di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di ricomporre il piano economico finanziario da trasmettere all'Autorità ai sensi del comma 6.4 della deliberazione 443/2019/R/RIF”* (articolo 1, comma 4); *“La mancata collaborazione da parte del gestore nei confronti dell'Ente territorialmente competente nell'ambito della procedura di approvazione di cui all'articolo 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF è da considerarsi inerzia ai sensi dell'articolo 7 della medesima deliberazione. Alla luce di tale disposizione, l'Ente ne dà comunicazione all'Autorità, che procede secondo la normativa vigente”* (articolo 3 comma 1); *“È dato mandato al Direttore della Direzione Ciclo dei Rifiuti Urbani e Assimilati di provvedere agli atti di competenza secondo quanto previsto dal comma 7.2 della citata deliberazione. L'Autorità si riserva comunque di procedere secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95”* (articolo 3, comma 2); *“Le diffide di cui al comma 3.2 possono contenere, ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo, specifiche richieste di informazioni e di dati necessari per i seguiti di competenza dell'Autorità”* (articolo 3, comma 3); *“In caso di*

inerzia del gestore, l'Ente territorialmente competente provvede alla predisposizione del piano economico finanziario sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione, ivi compresi i valori dei fabbisogni standard o il dato del costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto dell'ISPRA, e in un'ottica di tutela degli utenti. Sono comunque esclusi incrementi dei corrispettivi e adeguamenti degli stessi all'inflazione" (articolo 3, comma 4).

G) Con la deliberazione 158/2020/R/RIF in ragione del perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle prime informazioni acquisite, l'Autorità ha previsto l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19 rinviando a un successivo provvedimento l'individuazione di primi elementi volti alla copertura degli oneri connessi alle citate misure di tutela per le utenze unitamente alle modalità di trattazione delle variazioni di costo connesse all'emergenza epidemiologica, sulla base di quanto prospettato nella deliberazione 102/2020/R/RIF e delle ulteriori evidenze al riguardo fornite dagli *stakeholder*.

H) Con la successiva deliberazione 238/2020/R/RIF, confermando l'impostazione della regolazione quale strumento efficace per garantire la continuità dei servizi essenziali, sono stati introdotti alcuni elementi di flessibilità nel MTR, per consentire agli Enti territorialmente competenti di dare attuazione alle misure di tutela disposte dalla deliberazione 158/2020/R/RIF e di prevedere modalità di riconoscimento degli eventuali oneri aggiuntivi e degli scostamenti di costo connessi alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel rispetto del principio di copertura dei costi di esercizio e di investimento; con determina 02/DRIF/2020 sono stati chiariti ulteriori aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, anche definendo le modalità operative per la trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione, come elaborati nel rispetto dei criteri recati dal MTR.

I) Nell'ambito delle misure di *"sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"* varate con il decreto-legge 18/20, all'articolo 107 è stato disposto che: *"i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021" (comma 5)*.

Viste le seguenti ed ulteriori delibere Arera:

· n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)

· n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"

· n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"

Tenuto conto che l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Preso atto che i termini di approvazione del PEF TARI sono fissati al 30 aprile 2022;

Considerato che il Comune di Palagiano ha approvato il bilancio di previsione 2022-2024 con atto n.3 del 14/04/2022;

Dato atto che:

In Puglia l'Ente Territorialmente Competente (ETC) è rappresentato dall'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti Ente di Governo d'Ambito.

La L.R. 20 agosto 2012, n. 24 *"Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali"*, così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20, ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata *"Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti"*.

Con delibera di Giunta Regionale n. 1202/2018 è stato nominato quale Direttore Generale dell'Agenzia l'avv. Gianfranco Grandaliano.

L'art. 10 bis della legge regionale n. 24/2012, così come modificata dalla legge regionale n. 20/2016, stabilisce che il direttore ha la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile dell'Ager e ai sensi dell'art. 7 dello Statuto spettano tutti i compiti compresa l'adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l'Agenzia verso l'esterno.

Nel territorio pugliese i Comuni figurano come "Gestore" per l'attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti, per cui l'attività di validazione effettuata da Ager si è concretizzata anche per le attività svolte dal Comune nella verifica dei dati delle annualità 2019 a 2021, costituenti la base su cui è stato elaborato il piano economico finanziario (PEF) per l'annualità 2022.

Per quanto concerne l'attività di trattamento e smaltimento e l'attività di trattamento e recupero nella fattispecie va applicato quanto prescritto dall'art. 7 comma 7 e 8 del MTR in considerazione che il Comune è soggetto contraente ed obbligato nei confronti degli impianti di trattamento e smaltimento per le frazioni merceologiche per i rifiuti prodotti sul proprio territorio.

Dato atto che:

In data **10/01/2022 Rif. pef22-30237** si inviava all'Ager, per il tramite del portale dalla stessa predisposto, il Pef redatto secondo la nuova normativa vigente;

La procedura di validazione è consistita nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del Piano economico finanziario 2022-2025 e viene svolta dalla struttura interna dell'ETC (articolo 7, delibera n 363/2021).

In vero secondo quanto prescritto dall'art. 28 del MTR -2 tale verifica ha riguardato almeno:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista dal MTR-2 per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione

CONSIDERATO CHE

- Si è proceduto all'esame della proposta dei piani economici finanziari che sono stati valutati secondo quanto prescritto dalle citate deliberazioni di ARERA anche analizzando la documentazione contabile trasmessa dai soggetti gestori e verificando l'indicazione specifica di criteri che potessero consentire l'accertamento della corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile e da ogni altra utile documentazione prodotta.
- A seguito delle presentazioni dei piani economici finanziari da parte dei Comuni e dei gestori si è avviata un'attività di interlocuzione, così come prescritto dalle direttive dell'Autorità meglio descritta nelle relazioni di validazioni, che ha consentito all'AGER quale ETC di procedere previa verifica alla validazione ex art. 7 delibera n. 363/2021
- Ager con nota in atti prot. n. 11517 del 19-04-2022 ha comunicato di aver provveduto con determinazione n. 128 del 19 aprile 2022 alla Procedura di validazione del Piano Economico Finanziario anno 2022-2025 secondo il Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2022-2025 ex delibera n. 363 /2021 ARERA;

Vista la determinazione n. 128 del 19/04/2022 di Ager e della relativa relazione allegata;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.D.Lgs. N.267/2000;

Visto l'art. 48 del D.Lgs. 16/08/2000 n. 267;

Visto lo statuto comunale;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. N.267/2000;

Con voti favorevoli n. 9 e astenuti n. 1 (Carucci):

DELIBERA

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1. **Di prendere atto** della determinazione n. 128 del 19/04/2022 con cui Ager ha approvato la predisposizione del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2022-2025 secondo il Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2022-2025 ex delibera n. 363 /2021 ARERA del Comune di Palagiano applicando, in un'ottica di esclusiva tutela degli utenti, quello di maggior favore con esclusione di qualsiasi aumento del corrispettivo, pari ad € 2.824.254,00, di cui € 2.089.570,00 come parte variabile, € 734.683,00 come parte fissa.

Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, con voti favorevoli n. 9 espressi in forma palese per alzata di mano e n. 1 astenuto (Carucci)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Approvato e sottoscritto.

Presidente
Francesco Giuseppe CARUCCI

II SEGRETARIO GENERALE
Francesca Perrone

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.